

**DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE MARZO 2026, N. , RECANTE DISPOSIZIONI  
URGENTI IN MATERIA FISCALE ED ECONOMICA.**

**RELAZIONE**

**ART. 1.**

***(Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni  
permutative)***

La disposizione modifica il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ridefinendo il regime transitorio di applicazione delle nuove regole introdotte dal comma 138 in materia di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative.

Il nuovo testo precisa che le disposizioni del comma 138 – che assumono a riferimento l'ammontare complessivo dei costi per la determinazione della base imponibile IVA delle operazioni permutate e delle dazioni in pagamento in luogo del precedente criterio del valore normale – si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

Di conseguenza, per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026 potrà continuare a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente.

La norma introduce, inoltre, una clausola di salvaguardia dei comportamenti già adottati dai contribuenti. In particolare, sono fatti salvi i comportamenti tenuti anteriormente al 1° gennaio 2026 nonché quelli adottati in conformità al comma 138 dal 1° gennaio 2026 e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Pertanto, coerentemente con quanto previsto dal comma 139 nella sua prima formulazione, la norma fa salvi i contribuenti che, anteriormente al 1° gennaio 2026, hanno applicato il criterio del costo nel rispetto dei principi unionali.

Inoltre, avendo precisato che il nuovo criterio del costo è applicabile solo ai contratti stipulati dal 2026, la norma fa salvi anche i comportamenti dei contribuenti che, pur avendo stipulato i contratti in data antecedente al 1° gennaio 2026, hanno già applicato il criterio del costo per le operazioni effettuate nei primi mesi dell'anno, in ossequio alla precedente formulazione del comma 139.

Si precisa infine che non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

**ART. 2.**

### ***(Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati)***

Con il comma 1 si intende ripristinare il divieto di cumulabilità tra l'agevolazione prevista per i neo-residenti, di cui all'art. 24-bis del TUIR, con quella del nuovo regime degli impatriati introdotto dall'art. 5 del citato d.lgs. n. 209/2023, al pari di quanto disposto in relazione al previgente regime degli impatriati disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

Infine, al comma 2 si prevede che le disposizioni del presente articolo allegato si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

### **ART. 3.**

#### ***(Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali)***

La disposizione integra la disciplina di favore, già prevista dal comma 237 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 in materia di imposizione indiretta, aggiungendo, con il comma 1, nell'articolo 86 del TUIR una disposizione che modifica il trattamento tributario del "Negative Goodwill netto" (c.d. avviamento negativo) ai fini dell'imposizione sui redditi, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. Identica disposizione è aggiunta, con il comma 2, ai fini dell'IRAP nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (sempre per le imprese che adottano i principi contabili internazionali).

In presenza di operazioni di acquisto di azienda effettuate ad un corrispettivo inferiore al valore contabile dell'azienda acquisita, in applicazione del metodo dell'acquisto (IFRS 3), infatti, si può determinare la rilevazione nel conto economico di un componente positivo che rappresenta il citato avviamento negativo.

Per i soggetti OIC che effettuano la medesima operazione, la citata differenza negativa è, invece, rappresentata mediante l'iscrizione di un fondo accantonamento da utilizzare in compensazione degli oneri rilevati negli esercizi successivi all'acquisizione dell'azienda. Qualora in tali esercizi il fondo in esame risulti esuberante, dovrà essere stornato dalla contabilità determinando l'iscrizione di un componente positivo (pari al valore residuo del fondo originario) che concorre alla formazione del reddito di periodo. Tenuto conto delle diverse modalità di contabilizzazione, la disposizione risulta destinata esclusivamente ai soggetti IAS/IFRS *adopter* e, in particolare, ha efficacia in relazione alle acquisizioni di azienda o rami d'azienda (eventi cc.dd. realizzativi, ai fini fiscali) che possiedono i requisiti per essere incluse nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (si tratta, esclusivamente, delle acquisizioni

che garantiscono “continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali”).

In particolare, la norma stabilisce la rateizzazione del componente positivo transitato a conto economico, in applicazione della contabilizzazione dell'avviamento negativo operata secondo i principi contabili internazionali, in cinque periodi d'imposta a partire da quello in cui è avvenuta la rilevazione nello stesso conto economico (anche sotto forma di rilascio del fondo esuberante).

Resta, invece, fermo per i soggetti IAS/IFRS *Adopter*, il trattamento tributario riservato alla quota del “Negative Goodwill lordo” (differenza tra corrispettivo e valore contabile dei singoli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda o del ramo d'azienda) che in sede di *purchase price allocation* (PPA), secondo l'IFRS 3, è stato riallocato a rettifica delle passività e/o delle attività rilevate in bilancio.

Ai sensi del comma 3 la novità legislativa opera a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, pertanto, per la maggior parte dei soggetti con esercizio non coincidente con l'anno civile, la modifica ha effetto già in sede di determinazione del reddito da effettuarsi con la prossima dichiarazione dei redditi da presentare entro la scadenza dei termini successivi a quello di entrata in vigore della disposizione in commento. In altri termini, stante la finalità delle operazioni in esame, la decorrenza è stata individuata nel senso prospettato, al fine di consentire l'accesso al maggior numero possibile di soggetti tra quelli che, al momento di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi.

Per la generalità dei contribuenti, invece (ossia per quelli con esercizio coincidente con l'anno civile), dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 237 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

#### **ART. 4.**

#### ***(Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti)***

In considerazione della possibilità di un apprezzamento del rischio – causato dalle recenti tensioni economiche globali - con la norma in commento si escludono dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta sostitutiva disciplinata dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i proventi derivanti dagli investimenti in obbligazioni e titoli similari effettuati dai sistemi di garanzia dei depositanti operanti in Italia, allo scopo di evitare una riduzione delle risorse disponibili per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La disposizione si applica ai proventi corrisposti a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione stessa e fino al 31 dicembre 2028.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 239 del 1996 sono rinvenibili negli articoli da 62 a 71 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione,

di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027.

**ART. 5.**

***(Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)***

La disposizione prevede la disapplicazione, fino al 30 giugno 2026, delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchetti di valore inferiore ai 150 euro. Il differimento dell'efficacia della norma richiamata risponde alla necessità di consentire l'adeguamento del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, vincolato al rispetto delle regole tecniche contenute nella normativa doganale unionale ed è coerente con la relazione tecnica del predetto articolo 1, comma 126 della legge di bilancio 2026, che considera espressamente un lasso di tempo di sei mesi per la predisposizione dei sistemi di monitoraggio del contributo in esame.

**ART. 6.**

***(Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni)***

La disposizione interviene all'articolo 1, comma 142, della legge n. 199/2025, in materia di ritenuta sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo ed altri soggetti, prevedendo la proroga della decorrenza dal 1° marzo al 1° maggio 2026.

**ART. 7.**

***(Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)***

La disposizione rimuove il requisito della provenienza geografica dei beni richiesto dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 199 del 2025 al fine di rendere ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iper-ammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

**ART. 8.**

***(Misure fiscali in favore delle imprese)***

La disposizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, prevede, per il 2026, il riconoscimento, nel limite di spesa di 537 milioni di euro, di un contributo in favore delle imprese che abbiano

presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità.

Il contributo è pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché alle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione, ed è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.

#### **ART. 9.**

##### ***(Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti)***

Con la disposizione si escludono dall'obbligo di operare le ritenute alla fonte a titolo d'imposta del 20 per cento previste dall'articolo 30, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i premi di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, versati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, sempre che l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se detto ammontare è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.

La disposizione ripropone per l'anno 2026 la sostanziale esenzione dall'IRPEF stabilita dall'articolo 14, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 febbraio 2024, n. 18, per i premi erogati, entro il limite annuo di 300 euro, agli atleti dilettanti nell'anno 2024.

#### **ART. 10.**

##### ***(Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione)***

Relativamente ai carichi affidati all'agente della riscossione successivamente all'8 agosto 2024, l'articolo 3, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, prevede attualmente che gli enti creditori possano esercitare la facoltà di chiedere all'agente della riscossione la loro riconsegna anticipata nel periodo compreso tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico.

Ciò posto, tenuto conto della complessità tecnica degli applicativi informatici da realizzare per consentire in concreto l'esercizio della facoltà in parola da parte degli

enti creditori e dei conseguenti tempi tecnici di emanazione del decreto ministeriale, cui il secondo periodo del citato articolo 3 demanda la determinazione di modalità e termini della richiesta, la disposizione in commento prevede che, limitatamente ai carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione successivamente all'8 agosto 2024 - e per i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, è già decorso il termine di ventiquattro mesi dalla data della loro presa in carico - la facoltà di richiedere la riconsegna anticipata è esercitata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale stesso.

#### **ART. 11.**

##### ***(Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX)***

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 51 a 55, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, hanno modificato il trattamento fiscale dell'esenzione delle plusvalenze e dell'esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito dei titolari di reddito d'impresa (di cui agli articoli 58, 59, 87 e 89 del TUIR), nonché le modalità di applicazione della ritenuta di cui all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Con le disposizioni contenute nel presente articolo viene ripristinato il regime previgente alle modifiche operate con la legge di bilancio per il 2026. Si evidenzia, come espressamente, previsto nel comma 5, che le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026 consentendo l'applicazione del previgente regime (ante legge di Bilancio per il 2026) dell'esclusione dei dividendi e dell'esenzione delle plusvalenze senza soluzione di continuità.

#### **ART. 12.**

##### ***(Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche)***

La norma interviene sull'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – confluito nell'articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, contenuta nell'Allegato 3 al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 – modificando la misura dell'imposta di bollo dovuta sui rendiconti dei conti correnti bancari e postali nonché sui libretti di risparmio – limitatamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche – dall'importo attuale di euro 100,00 all'importo di euro 118,00.

L'imposta è dovuta per ciascun rapporto intrattenuto con l'intermediario. La nuova misura dell'imposta si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione e, quindi, per i rendiconti emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'importo di 100 euro annui; per i rendiconti emessi successivamente si applica il nuovo importo di 118 euro annui, anche se riferiti a rapporti già in essere.

### **ART. 13.**

#### ***(Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operatività della CONSAP)***

Il comma 1 dispone il rinvio all'anno 2028 dell'applicazione della norma di cui al comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di riduzione del *turn-over*, alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale.

La disposizione di cui al comma 2 ha la finalità di consentire alle Fondazioni lirico sinfoniche di programmare in maniera sostenibile la propria attività istituzionale. La Legge di bilancio 2025 all'articolo 1, comma 607, stabilisce che, «nelle more della revisione della normativa di settore», la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche fosse assegnata per l'anno 2025 sulla base della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo per il triennio 2022-2024; la proroga di tale norma si è resa necessaria in attesa di una riforma organica della normativa di riferimento che finora non è ancora stata attuata, mettendo le fondazioni al rischio di un ritorno a criteri di assegnazione fondati su parametri risalenti al 2014, non più sostenibili da un punto di vista economico e finanziario.

Comma 3. Le disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi 762 – 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, hanno stabilito che:

a) *“Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa”* (comma 762);

b) *“Per le attività connesse al disciplinare di cui al comma 762 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025”* (comma 763).

Tanto premesso, alla data del 31 dicembre 2025 è scaduto il Disciplinare stipulato in data 7 agosto 2023, stipulato tra il MEF e la CONSAP in conformità alle vigenti

disposizioni di legge sopra riportate, per la cura dell'attività istruttoria sulle richieste presentate dalle banche finanziatrici, di escussione della garanzia pubblica accordata *ex lege* ai prestiti concessi alle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 2012 e nel 2016.

La disposizione consente la prosecuzione, per una ulteriore annualità, della citata attività istruttoria da parte della CONSAP, per conto del MEF, creando le basi per il rinnovo, sino al 31 dicembre 2026, del rapporto contrattuale ormai scaduto il 31 dicembre 2025, necessario anche al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività di gestione e liquidazione delle numerose istanze di escussione della garanzia pubblica da parte delle banche che hanno concesso i finanziamenti, con potenziali rischi reputazionali anche per il MEF.

Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo, rinviando per la relativa copertura all'articolo 18.

#### **ART. 14.**

#### ***(Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)***

La disposizione di cui al comma 1 è volta a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi e a migliorare il tasso di recupero dei crediti previdenziali mediante un piano di rateizzazione agevolato applicabile esclusivamente alle nuove istanze, di conseguenza non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 2, rinviando per la relativa copertura all'articolo 18.

Il comma 3 è volto a far fronte a una particolare situazione che si è verificata in Tunisia e che rischia di compromettere in maniera irreparabile il corretto funzionamento degli uffici situati in quel Paese. Una nuova normativa tunisina, che si applica anche alle rappresentanze diplomatico- consolari e a tutte le strutture pubbliche notificate come tali nei confronti delle autorità locali (quindi, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Ufficio dell'addetto militare) ha vietato la somministrazione di lavoro e, comunque, l'utilizzo di contratti di appalto con imprese per la fornitura di servizi caratterizzati in via prevalente dall'apporto di lavoro. A tale nuova disciplina si sono adeguati tutti i Paesi, ivi inclusi quelli della UE, che hanno in Tunisia uffici diplomatici o consolari.

La conseguenza diretta di tale nuova disciplina imperativa è che gli uffici che operano in quel Paese non possono più stipulare contratti con imprese esterne per la fornitura di servizi essenziali quali quelli di vigilanza, di pulizia, di giardinaggio e, più in generale, di manutenzione degli immobili, ma sono obbligati ad assumere direttamente, con contratti di lavoro subordinato di diritto locale, i singoli addetti

che assicurano i predetti servizi essenziali. Si tratta di categorie di personale che, per la natura delle mansioni svolte (sorveglianza, pulizia e mantenimento etc.), non possono essere inquadrati nella vigente disciplina degli impiegati a contratto assunti dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura di cui alla parte seconda, titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, poiché tale disciplina riguarda esclusivamente personale che svolge ausiliarie, esecutive o di concetto, che non sono in alcun modo equiparabili alla fornitura di servizi quali ad esempio quelli di sorveglianza, pulizia e manutenzione di immobili e giardini.

Trattandosi di personale che svolge funzioni non caratterizzate da specifici vincoli con l'Italia, è ragionevole escludere che la relativa attività lavorativa sia valutata ai fini dell'ottenimento della concessione della cittadinanza per servizio allo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.

Il comma 4 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 3, individuando la relativa copertura.

#### **ART. 15.**

#### ***(Disposizioni in materia di educazione finanziaria)***

La disposizione apporta modifiche all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante misure e interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa. Con la richiamata disposizione è stata prevista l'adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, nonché l'istituzione, con decreto ministeriale, del Comitato nazionale per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, avente il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria. In particolare:

- la lettera a) interviene sul comma 1 dell'articolo 24-bis, prevedendo che le disposizioni di tale articolo, oltre all'efficacia, efficienza e sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, devono assicurare anche il miglioramento della qualità delle stesse;
- la lettera b) interviene sul comma 3 dell'articolo 24-bis, recante i principi cui deve conformarsi la Strategia nazionale e, segnatamente, su quello di cui alla lettera a) (organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, dei soggetti privati già attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma), precisando che deve garantirsi, attraverso standard qualitativi adeguati alla complessità dei contenuti diffusi, la corretta sinergia tra soggetti presenti nonché la loro indipendenza e terzietà, nonché la continuità nel tempo degli interventi;

- la lettera c) interviene sul comma 7 dell'articolo 24-*bis*, recante la clausola di invarianza finanziaria ad eccezione del comma 9 dello stesso articolo (rimborsi spese ai componenti del Comitato), ricomprendendo nell'eccezione, a fini di coordinamento, anche gli oneri derivanti dal conferimento di incarichi a consulenti o esperti di cui al nuovo comma 8-*bis*, introdotto dalla lettera e);
- la lettera d) interviene sul comma 8 dell'articolo 24-*bis*, concernente la composizione della Commissione, elevandone i membri da 11 a 12 e prevedendo che l'ulteriore membro sia designato dal Corpo della guardia di finanza;
- la lettera e) introduce il nuovo comma 8-*bis*, che consente alla Commissione di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, di un contingente di consulenti o esperti nella materia, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo che i compensi e la durata degli incarichi, che sono rinnovabili, siano fissati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi e che agli stessi spettino compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 30.000 nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 180.000 annui a valere sulle risorse di cui al comma 11;
- la lettera f) interviene sul comma 9 dell'articolo 24-*bis*, prevedendo la corresponsione al direttore della Commissione o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, a valere sui fondi previsti dal comma 11.

#### **ART. 16.**

##### ***(Disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026)***

La disposizione ha l'obiettivo di garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità (EDC) nell'anno 2026, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841. Per assicurare la continuità del servizio nel periodo giugno–dicembre 2026, si rende necessario lo stanziamento pari a 1,6 milioni di euro.

#### **ART. 17.**

##### ***(Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato)***

La disposizione, per garantire il rispetto delle tempistiche processuali, prevede che, a decorrere dall'anno 2026, sia autorizzata la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.

Il comma 2 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1, rinviando per la relativa copertura all'articolo 18.

**ART. 18.**  
***(Disposizioni finanziarie)***

La norma reca le disposizioni finanziarie del presente decreto.

**ART. 19.**  
***(Entrata in vigore)***

La norma reca l'entrata in vigore del presente decreto.